



**ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE**  
**Dipartimento Bilancio e Tesoro**  
**Gruppi V - VI - IX**

Prot. 23642/A.2

Palermo, lì 10/08/2001

**CIRCOLARE N. 6/2001**

**OGGETTO: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002 - 2004.**

	<b>ALLA</b>	<b>PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE</b>
	<b>AGLI</b>	<b>ASSESSORATI REGIONALI</b>
	<b>AI</b>	<b>SIG.RI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI</b>
	<b>ALLE</b>	<b>RAGIONERIE CENTRALI</b>
	<b>ALL'</b>	<b>AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA</b>
	<b>AL</b>	<b>DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO Gruppo 2° - Affari comuni del Dipartimento</b>
<b>e, p.c.</b>	<b>ALL'</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA COMMISSIONE BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE</b>
	<b>ALLA</b>	<b>CORTE DEI CONTI</b>
	<b>AL</b>	<b>COMMISSARIATO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA</b>

## LORO SEDI

### **1 - PREMESSA**

#### **1.1 – Nuova struttura del bilancio: nota metodologica**

L'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ha introdotto una profonda riforma del bilancio regionale mediante la sostituzione di alcuni articoli fondamentali della legge di contabilità regionale (L.R. 47/77), nonché il recepimento delle disposizioni della contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle contenute negli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 7/8/97, n. 279 e, ove compatibili, anche quelle di contabilità delle regioni a statuto ordinario (D.Lgs. 28/3/2000, n. 76).

Tale riforma, ai sensi del comma 12 del citato art. 52, opererà a partire dall'esercizio finanziario 2002.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, com'è noto, è articolato per Amministrazioni, rubriche (corrispondenti ai Dipartimenti individuati dalla tabella A allegata alla citata L.R. 10/2000, agli uffici equiparati, agli uffici speciali), titoli, categorie (secondo il sistema economico europeo SEC 95 già adottato dallo Stato) e capitoli.

A partire dall'esercizio finanziario 2002 il bilancio annuale di previsione, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della L.R. 47/77, come sostituito dal comma 2 dell'art. 52 della L.R. 6/2001, sarà articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB), individuate in modo che ciascuna di esse non interessi più di un centro di responsabilità amministrativa e riguardi aree omogenee di attività.

Ai sensi dei commi 16 e 18 del citato art. 1, le UPB sono ripartite, con decreto dell'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, in capitoli "ai fini della gestione e della rendicontazione".

Di conseguenza, a partire dall'esercizio 2002, l'unità elementare del bilancio di previsione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea regionale è l'UPB. Tale bilancio è formalmente distinto da quello che sarà predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione, in cui l'unità elementare rimarrà il capitolo.

Secondo la nuova struttura, il bilancio sottoposto al voto dell'Assemblea regionale è articolato, sia per le entrate (art. 1, comma 8, della L.R. 47/77) sia per le spese (art. 1, comma 9), in:

- a) centri di responsabilità;
- b) titoli;
- c) aggregati economici;

d) unità previsionali di base.

Ai fini del bilancio di previsione i centri di responsabilità sono i Dipartimenti regionali o altri uffici equiparati, inseriti ciascuno nell'Amministrazione di appartenenza.

Gli aggregati economici, che insieme alle UPB costituiscono due nuovi livelli di articolazione del bilancio, sono stati elencati dal citato art. 1, distintamente per le entrate e per le spese.

La classificazione per categorie economiche secondo il sistema SEC 95, introdotta nell'esercizio 2001, viene mantenuta ai fini del riepilogo secondo l'analisi economica distinto per Amministrazioni (punto 1 del comma 14 del novellato art. 1 della L.R. 47/77), ma non rappresenta più un livello di articolazione del bilancio, come lo era invece per l'esercizio 2001.

Altra novità di rilievo è che le previsioni del bilancio annuale sono formulate sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Coerentemente con le nuove norme, gli uffici del bilancio hanno provveduto, con criteri tecnici e uniformi, a riclassificare, per ciascuna rubrica, tutti i capitoli esistenti in base agli aggregati economici indicati dalla legge e, successivamente, ad istituire all'interno di ciascun aggregato economico le occorrenti UPB.

Sarà cura delle Amministrazioni, in sede di valutazione delle previsioni contenute nel bozzone, formulare motivate proposte concernenti l'individuazione delle UPB e l'allocazione in esse dei relativi capitoli.

In attuazione del nuovo comma 7 dell'art. 1 della L.R. 47/77, infine, è stata elaborata una nuova classificazione funzionale per "funzioni-obiettivo", che è stata quindi applicata a tutti i capitoli del bilancio, ai fini della elaborazione del riepilogo per funzioni-obiettivo di cui al punto 2 del comma 14 del citato art. 1 della L.R. 47/77.

## **1.2 – Linee generali di formulazione delle proposte di previsione**

Nelle more della definizione del documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2002-2004, in questa sede si forniscono le istruzioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte in coerenza con i principi di sana gestione delle risorse.

a) Le previsioni delle entrate tributarie saranno definite sulla base delle risorse effettivamente acquisibili.

- b) Gli stanziamenti relativi alle spese correnti dovranno essere ridotti, a livello complessivo, rispetto a quelli del 2001, anche in considerazione delle disposizioni di contenimento della spesa recate dalla legge regionale 8/2000.
- c) Le previsioni relative alle spese in conto capitale non predeterminate dovranno essere formulate in funzione degli interventi concretamente attivabili dalle amministrazioni.
- d) Dovranno essere riesaminati, da parte delle Amministrazioni, gli interventi regionali duplicativi o integrativi di quelli finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea, ai fini della loro razionalizzazione.
- e) Le indicazioni sub c) e sub d) vanno applicate tenendo presenti le esigenze di attuazione delle misure di intervento individuate dalla programmazione regionale in relazione ai cofinanziamenti statali e comunitari previsti per i progetti inseriti nei programmi di "Agenda 2000".

Le singole Amministrazioni dovranno procedere ad un riesame puntuale delle effettive esigenze di spesa con particolare riguardo a quelle relativamente flessibili o comunque non legislativamente predeterminate.

Occorre comunque assicurare il mantenimento dell'attuale livello dei servizi escludendo sia nuovi interventi sia l'ampliamento dell'offerta di servizi esistenti.

Nell'ambito di queste spese vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) per gli stanziamenti relativi agli oneri per il personale le previsioni vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nei nuovi contratti collettivi regionali di lavoro (rispettivamente per il personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale), recepiti con il D.P.Reg. 22/6/2001, n. 10, e tenendo conto degli effetti finanziari per l'anno 2002 derivanti dagli altri accordi recepiti con il medesimo decreto presidenziale; le previsioni dovranno, altresì, tenere conto della riduzione degli organici derivante dall'attuazione del Titolo VII della legge regionale 10/2000, afferente il riordino del sistema pensionistico; sarà infatti cura dei Dipartimenti determinare le somme che verranno effettivamente spese per stipendi, salario accessorio, IRAP ed altri oneri del personale in servizio e per quello in quiescenza, al fine di ottenere una ripartizione delle risorse quanto più aderente alla realtà;
- b) per le spese per trasferimenti occorre innanzitutto distinguere quelle per le quali l'iscrizione in bilancio è consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioè da leggi che si riferiscono allo specifico settore di intervento; l'autorizzazione legislativa deve anche essere individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc..). Per i trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2001 sono da sottoporre ad una rigorosa ed attenta analisi finalizzata alla loro riduzione. Gli stanziamenti proposti per il 2002 non devono comunque superare le previsioni iniziali per l'anno 2001;

- c) per le spese di acquisto di beni e servizi ciascuna Amministrazione dovrà applicare il criterio di invarianza complessiva, anche mediante una congrua dilazione delle eventuali spese di ammodernamento e potenziamento. Eventuali maggiori esigenze specifiche, collegate a programmi o progetti in corso di attuazione, andranno compensate con corrispondenti riduzioni di altri capitoli di spesa. Nell'ambito di tali spese particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle per la gestione e manutenzione degli immobili nonché agli affitti anche alla luce delle disposizioni dell'art. 12 della L.R. 8/2000;
- d) nell'ambito delle spese di cui al precedente punto c), con particolare riferimento alle nuove o maggiori esigenze finanziarie connesse ai contratti di fornitura di beni e servizi autonomamente stipulati dai singoli Dipartimenti regionali o uffici equiparati per l'organizzazione dei propri uffici in attuazione dei principi di cui all'art. 3 della L.R. 10/2000 (art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34), le proposte di aumento delle dotazioni dei pertinenti capitoli di spesa dovranno essere appositamente evidenziate con la precisazione che, per l'anno 2002, il Dipartimento intende stipulare autonomi contratti di fornitura; conseguentemente questa Amministrazione provvederà a ridurre le dotazioni dei pertinenti capitoli di spesa presso il Dipartimento della Presidenza della Regione competente in via transitoria (ai sensi del citato art. 2 della L.R. 34/2000) della gestione accentrata;
- e) per i trasferimenti agli enti ed aziende comunque controllati o vigilati dalla Regione le Amministrazioni vigilanti dovranno segnalare la parte dei contributi assegnati corrispondente a spese comprimibili;
- f) per tutte le altre spese, escluse quelle legislativamente predeterminate, la previsione per il triennio 2002-2004 dovrà essere mantenuta entro gli stessi valori indicati dalla legge di bilancio per il 2001.

## **2 - LEGGE DI BILANCIO**

A norma del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (come sostituito dall'art. 52, comma 2, della citata L.R. 6/2001) e dell'art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. 10/99 (come integrato dall'art. 52, comma 15 della L.R. 6/2001), il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e il bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico per il triennio 2002-2004 dovranno essere presentati dal Governo della Regione all'Assemblea Regionale entro il giorno 1 ottobre p.v..

## **3 – LEGGE FINANZIARIA**

Contestualmente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, il Governo della Regione deve, altresì, presentare all'Assemblea Regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 (art. 3, comma 1, della L.R. 10/99).

Per gli effetti della lett. d) dell'art. 3, comma 2, della L.R. 10/99, le Amministrazioni avranno cura di indicare, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la riduzione.

Per gli effetti della lett. e) dell'art. 3, comma 2 sopracitato, come modificato dall'art. 56, comma 1, della L.R. 6/2001, le Amministrazioni segnaleranno, altresì, le eventuali rimodulazioni delle spese a carattere pluriennale in aderenza ai propri programmi di attuazione delle leggi autorizzative delle suddette spese.

Per gli effetti della lett. f) del predetto art. 3, per le leggi di spesa le cui finalità non si ritengono più attuali, le Amministrazioni dovranno proporre l'abrogazione della legge e, conseguentemente, la soppressione del capitolo. Qualora la legge finanziaria abroghi le sopracitate leggi, si procederà alla soppressione dei relativi capitoli.

Insieme alle proposte di previsione di bilancio, ciascuna Amministrazione dovrà trasmettere anche lo schema degli articoli di legge di propria competenza da inserire nel disegno di legge finanziaria 2002, tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme non coerenti con la natura di detta legge.

E' importante ricordare che per effetto della modifica apportata dal comma 14 dell'art. 52 della l.r. n° 6/2001 alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. n° 10/1999, la legge finanziaria può prevedere l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di leggi vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali il bilancio di previsione relativo all'ultimo esercizio prevedeva uno stanziamento di competenza; conseguentemente non potranno essere prese in considerazione le richieste di rifinanziamento che non rientrano nella sopra precisata fattispecie.

#### **4 - ENTRATE**

La previsione dovrà considerare l'insieme delle risorse effettivamente acquisibili, tenuto conto, per quelle aventi natura tributaria, della recente evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle variazioni legislative intervenute.

Sembra opportuno evidenziare che il comma 10, lett b), del nuovo art. 1 della L.R. 47/77 dispone che "Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale".

Ne consegue che le Amministrazioni competenti, relativamente alle somme da iscrivere fra le previsioni di competenza delle entrate in questione, dovranno formulare le proprie proposte in base all'ammontare delle risorse che presumibilmente affluiranno nelle contabilità speciali o nella cassa regionale (principio di cassa).

Gli Uffici preposti a seguire l'accertamento delle entrate dovranno rivolgere particolare attenzione all'evoluzione delle basi imponibili, che saranno commentate in un'apposita relazione illustrativa che accompagnerà le proposte di previsione, avendo cura anche di specificare analiticamente le metodologie utilizzate.

Inoltre la denominazione dei capitoli dovrà formare oggetto di attenta riconsiderazione e le Amministrazioni dovranno proporre le modifiche conseguenti a nuove norme e le soppressioni di quei capitoli istituiti in forza di leggi la cui efficacia è cessata.

In sede di formulazione delle proposte dovrà essere accuratamente verificata la corrispondenza tra la denominazione dei capitoli relativi alle entrate erariali di spettanza regionale e quella dei correlativi capitoli del bilancio statale.

Si ritiene opportuno sottolineare che, in relazione alla possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti di imposte al netto di eventuali crediti vantati per rimborsi di altre imposte (Mod. F24), introdotta dal D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, e alle compensazioni previste dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, le Amministrazioni dovranno formulare le relative previsioni di entrata tenendo conto della necessità di effettuare le regolazioni contabili.

A tal riguardo l'art. 36, comma 1, lett. i) della L.R. 17/3/2000, n. 8 prevede la possibilità di operare le regolazioni contabili, anche dopo la chiusura dell'esercizio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento dei dati necessari, per quelle fattispecie di cui si può avere compiuta conoscenza solo dopo il 31 dicembre e relative a riscossioni verificatesi nell'ultimo periodo dell'anno.

Il comma 19 dell'art. 56 della L.R. 6/2001 ha infine modificato la suddetta disposizione nel senso che le regolazioni contabili in questione devono comunque essere effettuate "entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza".

## **5 - SPESE**

Nel rispetto della legislazione vigente, le Amministrazioni sono invitate a valutare le effettive possibilità di spesa per la formulazione delle proposte di bilancio.

In particolare, per le spese discrezionali di parte corrente si rende necessaria una verifica complessiva finalizzata al loro contenimento nel rispetto degli attuali livelli di servizi prestati.

Rimangono precluse le proposte di previsione di spesa basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

## **5.1 - Spese per il personale**

Riguardo alle spese per stipendi ed altri assegni fissi al personale, con riferimento alla situazione esistente alla data del 30 giugno 2001, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, le previsioni dovranno tenere conto:

- dell'organico esistente;
- dei riflessi dell'art. 42 della L.R. 10/99 che ha introdotto il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- degli eventuali oneri per il personale da assumere in base a specifiche autorizzazioni legislative, stante l'attuale blocco dei concorsi, in relazione al momento previsto per l'assunzione;
- dell'incidenza, ove possibile, delle cessazioni dal lavoro che si verificheranno presumibilmente nel corso del 2002, anche in conseguenza dell'attuazione della L.R. 10/2000, che al Titolo VII reca disposizioni per il "Riordino del sistema pensionistico".

A parte dovranno essere evidenziati i relativi oneri sociali a carico dell'Amministrazione.

Si evidenzia che, a norma del comma 4 dell'articolo 3 del Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 la quantificazione degli oneri per il trattamento accessorio del personale dell'Area dirigenza e del personale con qualifica non dirigenziale è rinviata alla legge finanziaria relativa a ciascun anno di vigenza dei contratti.

Nella quantificazione della spesa dovrà tenersi conto (comma 5 del citato articolo 3) delle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e all'articolo 14 del contratto collettivo regionale per l'Area dirigenza.

Per il personale in quiescenza, il relativo onere sarà determinato dal competente Dipartimento, distintamente per indennità di buonuscita e per assegni di quiescenza, sulla base delle unità in atto a riposo e di quelle che si presume saranno collocate in quiescenza.

In allegato alle proposte, ciascuna Amministrazione dovrà fornire la dimostrazione dell'onere indicando la consistenza numerica del personale.

## **5.2 - Spese di funzionamento**



Relativamente al bilancio 2002 tali spese non potranno superare complessivamente il livello delle previsioni iniziali del bilancio per il 2001, ferme restando le considerazioni svolte nel paragrafo 1.2 a proposito della previsione che i singoli Dipartimenti si attivino per stipulare autonomi contratti di fornitura per il funzionamento dei propri uffici.

Negli esercizi finanziari 2003 e 2004, l'eventuale aumento di talune spese per acquisto di beni e servizi, necessario per il funzionamento delle Amministrazioni, dovrà essere recuperato con corrispondenti riduzioni di altre spese.

Le previsioni di spesa relative al funzionamento degli uffici regionali decentrati dovranno tenere conto, ove possibile, dello stato di attuazione del disposto dell'art. 12 della L.R. 8/2000.

### **5.3 – Altri acquisti di beni e servizi**

Ferme restando le considerazioni di carattere generale sopra riportate e in aggiunta a quanto sopra detto per le spese di funzionamento, le previsioni di spesa inerenti gli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dovranno tenere conto delle riduzioni derivanti dalla razionalizzazione degli organi collegiali avviata con l'art. 68 della L.R. 10/99, tenendo presente la proroga prevista dal comma 5 della art. 56 della L.R. 6/2001.

Inoltre gli stanziamenti relativi alle spese per missioni dovranno essere mantenuti entro i livelli di spesa fissati con il bilancio di previsione 2001.

### **5.4 - Spese per trasferimenti**

Si dovrà procedere ad un attento riesame sia dei trasferimenti correnti sia di quelli in conto capitale.

Relativamente a quelli di parte corrente, le Amministrazioni dovranno ridurre i contributi per le spese di funzionamento per gli enti e le aziende regionali in presenza di avanzi di gestione utilizzabili accertati con i rispettivi conti consuntivi del precedente anno, così come prescritto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

### **5.5 - Spese in annualità (limiti d'impegno)**

Per tali spese, i cui capitoli sono contraddistinti con la lettera "D", le previsioni per il prossimo esercizio saranno costituite da:

- a) annualità consolidate relative ad impegni assunti nell'esercizio 2000 e precedenti i cui importi complessivi coincidono con quelli dei ruoli da pagare;
- b) annualità consolidate relative ad impegni assunti e da assumere nel corrente esercizio 2001, che saranno riprodotte nell'importo autorizzato, tenuto conto che l'attività di impegno di tali spese è ancora in corso al momento della presentazione del bilancio;
- c) annualità per nuovi limiti d'impegno (prima rata) previste a carico degli esercizi 2002 e seguenti, che saranno iscritte per gli importi autorizzati.

Per gli anni 2003 e 2004 gli stanziamenti saranno costituiti dalle rate consolidate che corrispondono al totale dello stanziamento dell'anno precedente e da eventuali prime rate di nuovi limiti di impegno qualora previsti da norme autorizzative.

## **5.6 – Regolazioni contabili**

Per consentire le regolazioni contabili di cui alla lett. i) dell'art. 36 della L.R. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario che le Amministrazioni competenti pongano la massima attenzione nell'individuare gli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle compensazioni di varia natura ed ai rimborsi a valere sulle entrate tributarie ed extra-tributarie e che dovranno essere regolate durante l'esercizio con mandati commutabili in quietanze di entrata.

Si dovrà porre particolare attenzione alle compensazioni operate dai contribuenti avvalendosi della modalità di versamento unificato prevista dal D.Lgs 241/97 (modello F24), nonché alle compensazioni operate a vario titolo dallo Stato sulle entrate relative al Fondo Sanitario Nazionale.

## **5.7 – Spese per le quali è ammessa la facoltà prevista dall'art. 11, commi 6 e 7, della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.**

L'art. 11, comma 6, della L.R. 47/77, come sostituito dal comma 7 dell'art. 52 della L.R. 6/2001, prevede la facoltà per alcune fattispecie di spese correnti di assumere impegni di spesa estesi a carico di esercizi successivi, previo assenso del dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Il comma 7 del citato art. 11 prevede la facoltà di assumere impegni di durata pluriennale per spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi, nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa ovvero, per le spese non fissate da specifiche norme, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.

Per le spese di parte corrente ed in conto capitale che qui si considerano, le Amministrazioni avranno cura di indicare distintamente, con note in calce, le spese consolidate per impegni poliennali già assunti fino alla data di formulazione delle proposte, muniti del relativo assenso ove prescritto, e le spese per nuovi impegni da assumere negli esercizi di competenza.

## **6 – INTERVENTI DELL’UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI ENTI**

Il comma 6 dell’art.52 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6 ha sostituito l’art.8 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47. La nuova formulazione dell’art.8 ha apportato diverse novità relativamente all’iscrizione in bilancio delle assegnazioni dell’Unione Europea, dello Stato e di altri enti e dei relativi cofinanziamenti regionali.

Tali assegnazioni ed i relativi cofinanziamenti regionali sono iscritti con legge di bilancio o con decreti dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione dell’entrata e della spesa.

Per effetto di dette disposizioni, dall’esercizio 2002, le economie realizzate sugli stanziamenti dei capitoli relativi a cofinanziamenti regionali possono essere reiscritte in bilancio con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n.468.

Possono, inoltre, essere iscritte in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall’Unione Europea, dallo Stato e dai altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi e, se non è possibile procedere all’iscrizione ed al relativo impegno nell’esercizio in cui le somme vengono assegnate, possono essere iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo.

Infine, le assegnazioni dell’Unione Europea, dello Stato e di altri enti che riguardano interventi la cui competenza spetta a diverse amministrazioni regionali vengono iscritti in appositi fondi nello stato di previsione della spesa – dipartimento bilancio e tesoro. Il trasferimento di somme da tali fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali vengono effettuati su richiesta dell’Amministrazione che coordina gli interventi. Le somme non utilizzate e le economie realizzate su questi capitoli possono essere trasferite, su richiesta dell’Amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti Assessorati, ai fondi di cui sopra per la successiva riassegnazione anche ad altri Assessorati, per il finanziamento di progetti nell’ambito dei medesimi interventi.

Si ricorda, inoltre, che a norma dell'art.8 bis della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio dovrà essere corredato di un allegato contenente gli interventi finanziari in Sicilia dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e organismi pubblici che non transitano dal bilancio regionale. Le Amministrazioni interessate dovranno, pertanto, comunicare l'elenco di detti interventi corredato da idonee note illustrative.

## **7 – “BOZZONE” DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004**

In connessione con l'entrata in vigore dell'Euro, quale moneta di conto in sostituzione della lira a partire dall'1.1.2002, il bilancio di previsione per l'esercizio 2002 dovrà essere formulato in EURO e non più in lire.

Pertanto il “Bozzone” che si trasmette ai Dipartimenti regionali unitamente alla presente circolare è stato predisposto in Euro; a supporto della formulazione delle proposte dei dipartimenti viene trasmesso anche un “bozzone” elaborato in lire per facilitare un immediato confronto con l'esercizio in corso.

Le Amministrazioni formuleranno le proprie proposte in termini di competenza e, tenendo presente quanto rappresentato nel paragrafo 1.1 “Nuova struttura del bilancio: nota metodologica” della presente circolare, potranno anche inoltrare unitamente al “bozzone” proposte motivate in ordine all'individuazione delle UPB o all'allocazione in esse dei vari capitoli.

Per la predisposizione delle previsioni in termini di cassa sarà necessario avere contezza anche dei residui presunti alla fine dell'esercizio in corso e, pertanto, gli uffici del bilancio provvederanno in una fase successiva alla relativa formulazione.

Poiché il Governo è tenuto a rispettare il termine dell'1 ottobre p.v. per la presentazione all'Assemblea Regionale del bilancio annuale e pluriennale, si raccomanda alle Amministrazioni in indirizzo di trasmettere alle rispettive Ragionerie centrali le proposte di previsione, trascritte sul “bozzone”, entro il giorno 7/9/2001

Le Ragionerie centrali faranno pervenire ai competenti Gruppi bilancio di questo Assessorato le proposte e gli allegati predetti, con la propria relazione di accompagnamento, entro l'12/9/2001.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti che si ritenessero necessari.

La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

(tel.: Gr. V – 6966733, Gr. VI – 6966764, Gr. IX – 6966706)

**I Dirigenti Coordinatori**

( V. Callari, V. Emanuele, D. Pergolizzi )

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**(Dr. Giovanni Sapienza)**

**L'ASSESSORE**

**(On.le Dott. Alessandro Pagano)**

**Allegati per le Ragionerie centrali:**

- 1) elenco degli impegni e dei ruoli in scadenza nel quadriennio 2001/2004 per provvedimenti emanati entro il 2000 (tabulato mod. SI 024/U).